

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - IRCCS DI REGGIO EMILIA E L'ISTITUTO

PER LA SICUREZZA SOCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO PER COLLABORAZIONE IN MATERIA

DI REUMATOLOGIA

TRA

L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - IRCCS in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in

Oncologia di Reggio Emilia (di seguito indicata AUSLRE), con sede legale in Reggio Emilia, Via

Giovanni Amendola n. 2 - C.F. e P.I. n. 01598570354 - nella persona del Direttore del Presidio

Ospedaliero Provinciale Dott. Giorgio Mazzi, sulla base delle attribuzioni stabilite con delibera n. 163 del

01.07.2017;

E

L'ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO (di seguito ISS), con

sede legale in Via Scialoja, n. 20 - Borgo Maggiore - Repubblica di san Marino - Codice Operatore

Economico SM02298 - nella persona del Legale Rappresentante e Direttore Generale - Dott. Andrea

Gualtieri, in esecuzione della delibera del Congresso di Stato n. 60 del 29.12.2016.

Premesso che:

- l'art. 4 "Collaborazione in campo sanitario e socio-sanitario" dell'Accordo di collaborazione tra la

Regione Emilia - Romagna e la Repubblica di San Marino, sottoscritto in data 10 giugno 2013,

conseguente al Memorandum d'Intesa siglato in data 9 maggio 2012 tra il Ministero della Salute

Italiano e la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino che

espressamente prevede: "le Parti, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, s'impegnano a


conseguire un'integrazione ottimale delle rispettive programmazioni sanitarie e socio-sanitarie,

facilitando la definizione di intese tecnico-amministrative necessarie a consentire, in un'ottica di

reciprocità, uno scambio di prestazioni fra l'ISS e le Aziende Sanitarie della Regione Emilia -

Romagna", nonché le collaborazioni fra i professionisti sanitari dei rispettivi Enti Pubblici, verificando,

nel comune interesse, modelli di cooperazione sanitaria di base, specialistica e di eccellenza";



- con nota n. 3124/DG del 12.11.18 acquisita in atti al n. 135152 del 4.12.18 del protocollo

dell'AUSLRE, l'ISS ha chiesto di potersi avvalere della collaborazione di Dirigenti Medici della S.C. di Reumatologia afferente al Dipartimento Medicina Specialistica dell'AUSLRE;

- l'AUSLRE, disponendo delle figure professionali in possesso delle necessarie competenze specialistiche, oltre che dei requisiti tecnici previsti dalle norme di legge e contrattuali di riferimento ha riscontrato positivamente la richiesta di cui sopra, con nota prot. n. 140597 del 18.12.2018;

- l'art. 58 del CCNL 1998-2001 per l'area della dirigenza medica e veterinaria sottoscritto in data 8.06.2000, che non risulta modificato dai successivi CC.CC.NN.LL., regola l'attività di consulenza esercitabile fuori dell'azienda di appartenenza a favore di altre Aziende Sanitarie;

- l'esercizio di tale attività non è consentito al medico in forma diretta, bensì in nome e per conto dell'Azienda di appartenenza, nel quadro di un'apposita convenzione da stipularsi tra detta azienda e l'azienda interessata all'acquisizione delle prestazioni;

- detta attività è riservata ai dirigenti medici che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo e, se svolta fuori orario di servizio, deve dar luogo ad uno specifico compenso a favore del consulente;

- il compenso deve affluire all'azienda di appartenenza del professionista che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente avente diritto quale prestatore della collaborazione;

- ai sensi dell'art. 58, comma 2 lett. A), già citato, i compensi per prestazioni rese fuori orario di lavoro possono essere oggetto di negoziazione tra le Aziende Sanitarie interessate in luogo della precedente determinazione dei compensi a livello regionale;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Oggetto della convenzione

L'AUSLRE assicura lo svolgimento in favore dell'ISS di attività di consulenza di secondo livello, nella specialità di Reumatologia.

L'attività di cui sopra verrà effettuata dai Dirigenti Medici, a rapporto esclusivo, della S.C. di Reumatologia afferente al Dipartimento Medicina Specialistica dell'AUSLRE, al di fuori dell'orario di

lavoro e compatibilmente con gli impegni connessi all'attività istituzionale che è ritenuta comunque prioritaria.

ART. 2 – Sede di svolgimento

L'attività oggetto della convenzione verrà svolta presso l'ISS che metterà a disposizione del consulente i locali, le attrezzature e il materiale necessario allo svolgimento dell'attività.

ART. 3 – Limiti orari dell'impegno e modalità di svolgimento

I professionisti impegnati nell'attività, limitatamente agli orari ed alle materie oggetto della convenzione, risultano funzionalmente inseriti nella struttura organizzativa dell'ISS, a favore della quale sono rese le prestazioni. L'attività sarà articolata, indicativamente, in 2 accessi mensili, ciascuno della durata di circa 5 (cinque) ore in date e orari da concordarsi direttamente tra il Direttore della S.C. di Reumatologia e il Direttore dell'UOC Medicina Interna dell'ISS. Detta attività verrà espletata, compatibilmente con le esigenze di servizio, al di fuori dell'orario di lavoro. Sarà cura del Direttore della S.C. di Reumatologia dell'AUSLRE verificare che l'attività svolta presso l'ISS avvenga nel rispetto della normativa sull'orario di lavoro, così come sancito dalla Legge n. 161/2014.

ART. 4 – Determinazione di compensi ed oneri

Per l'attività oggetto di convenzione saranno corrisposti dall'ISS gli importi riferiti alle seguenti voci:

- compenso orario lordo di € 100,00 (cento/00);
- ☉ il rimborso IRAP nella misura del 8,5% sulla quota spettante al professionista;
- il rimborso spese viaggio e/o indennità chilometrica secondo la normativa vigente per i pubblici dipendenti.

ART. 5 – Attestazione degli accessi

Alla fine di ogni mese l'ISS trasmetterà all'AUSLRE – Staff Programmazione e Controllo - l'attestazione degli accessi effettuati dai professionisti, con l'indicazione dei relativi giorni ed ore, ai fini della successiva fatturazione.

ART. 6 – Pagamento del compenso



A fronte dell'attività prestata dal proprio personale, l'AUSLRE provvederà ad addebitare all'ISS l'importo dovuto mediante emissione di fattura elettronica.

L'ISS, a sua volta, provvederà al pagamento di tale importo entro 60 giorni dalla data di emissione fattura, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231 del 9.10.2002, così come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.

ART. 7 – Copertura assicurativa

La copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per infortunio, anche in itinere, relativa ai professionisti dell'AUSL/RE è posta a carico dell'ISS quale beneficiario delle prestazioni di consulenza e professionali, oggetto del presente accordo.

Resta a carico dei singoli professionisti la copertura assicurativa per colpa grave.

ART. 8 – Durata delle convenzione

La presente convenzione ha validità dal 01.01.2019 al 31.12.2019, con efficacia estesa anche al periodo eventualmente intercorso tra il primo gennaio 2019 e la data di sottoscrizione della convenzione stessa.

Qualora, per qualsiasi motivo, i professionisti dell'AUSLRE non dovessero riuscire a garantire la collaborazione, è data facoltà all'AUSLRE di recedere unilateralmente dal presente contratto entro 15 giorni con lettera a mezzo posta certificata.

ART. 9 – Rispetto del codice di comportamento

I professionisti sono tenuti a rispettare tutte le clausole di cui al DPR n. 62 del 16 aprile 2013 "Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione", come integrato dal Codice di Comportamento dell'AUSL/RE, approvato con Deliberazione n. 200 del 24.05.2018. L'accertata violazione da parte dei suddetti professionisti degli obblighi derivanti dai citati codici comporta la risoluzione del presente rapporto negoziale.

ART. 10 – Riservatezza dei dati

In relazione al trattamento dei dati personali, strumentale allo svolgimento delle attività oggetto di

convenzione, le Parti s'impegnano, nell'ambito del trattamento dati di rispettiva competenza, all'osservanza delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo sulla Privacy (n. 2016/679) e, per quanto applicabile, dal D. Lgs. 30 . 6.2003 n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali). In particolare sarà cura della Parte ricevente le attività sanitarie, fornire l'informativa ed acquisire il consenso scritto di ciascun paziente al trattamento dei dati, che verrà effettuato in autonomia e con piena ed esclusiva responsabilità per ogni eventuale violazione della vigente normativa e per ogni sanzione o danno che dovesse derivarne.

L'ISS provvederà inoltre alla designazione dei consulenti operanti presso la propria sede quali autorizzati del trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attività oggetto della presente convenzione.


Le parti s'impegnano a non divulgare e a non utilizzare, anche successivamente alla cessazione del presente accordo, le notizie e le informazioni riservate di cui abbiano avuto conoscenza in relazione all'esecuzione della presente convenzione. Resta inteso che ciascuna parte sarà considerata responsabile per ogni danno che dovesse derivare all'altra da comportamenti non conformi al dovere di riservatezza tenuti dai propri incaricati. La violazione dei predetti adempimenti costituirà clausola di risoluzione immediata del presente contratto.

ART. 11 – Inadempimenti

In caso di inadempimento, la parte creditrice della prestazione inadempita, può intimare per iscritto all'altra parte, mediante posta certificata, di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intenderà risolta.

ART. 12 – Clausola di adeguamento

Ogni eventuale modifica ed aggiornamento relativamente al contenuto del presente accordo, dovrà essere preventivamente concordato tra le parti, salvi gli adeguamenti automatici a futuri ed eventuali mutamenti normativi in materia di disciplina delle collaborazioni anche per gli aspetti concernenti il trattamento economico, fiscale, assistenziale e previdenziale.



ART. 13 – Controversie

Per ogni eventuale controversia si individua il foro competente nel Tribunale di San Marino.

ART. 14 – Bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta:

- all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 642/72 Tariffe – parte prima, con oneri a carico dell'ISS. In particolare l'imposta di bollo sarà assolta virtualmente dall'AUSLRE che provvederà ad addebitarne il costo alla controparte in occasione dell'emissione della prima fattura;
- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte 2° della tariffa allegata al DPR 26.04.1986 n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico esclusivo della parte che ne richiederà la registrazione.


Letto, confermato e sottoscritto.

Reggio Emilia, li

Per l'Azienda USL- IRCCS di Reggio Emilia

Il Direttore del Presidio Ospedaliero Provinciale

Dott. Giorgio Mazzi



Repubblica di San Marino, li

Per l'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino

Il Direttore Generale

Dott. Andrea Gualtieri

